D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 .

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo* 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(...)

142. *Aree tutelate per legge.*

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'*articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico (223).

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *h*), *l*), *m*), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 (224):

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee A e B (225);

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate (226);

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera *c*) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4 (227).

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 [(228)].

(223) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(224) Alinea così modificato dal numero 2) della lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(225) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(226) Lettera così modificata dal numero 4) della lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(227) Comma così modificato dai numeri 5) e 6) della lettera *o*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(228) Articolo così sostituito dall'*art. 12, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(…)

Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

146. *Autorizzazione.*

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera *d*), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione [(236)].

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole [(237)].

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia [(238)].

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza

stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo [(239)].

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità [(240)].

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli *articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni [(241)].

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo [(242)].

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134 [(243)].

15. [Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare] [(244)].

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [(245)].

(236) Comma così modificato dal numero 1) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(237) Comma così modificato dal n. 2) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(238) Comma così modificato dal numero 3) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(239) Comma così modificato dal numero 4) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(240) Comma così modificato dal numero 5) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(241) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139*.

(242) Comma così modificato dal numero 6) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(243) Comma così sostituito dal numero 7) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(244) Comma abrogato dal numero 8) della lettera *e*) del comma 16 dell'*art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(245) Articolo così sostituito prima dall'*art. 16, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi dalla lettera *s*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*. Vedi, anche, il *D.P.C.M. 12 dicembre 2005*.

147. *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.*

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (246).

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'articolo 26. I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146 (247).

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

(246) Comma così modificato dal numero 1) della lettera *t*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(247) Comma così modificato prima dall'*art. 17, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi dal numero 2) della lettera *t*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

148. *Commissioni locali per il paesaggio.*

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6 (248).

2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio (249).

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159 (250).

4. [Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14] (251) (252).

(248) Comma così modificato dal numero 1) della lettera *u*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(249) Comma così modificato dal numero 2) della lettera *u*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(250) Comma così modificato dal numero 3) della lettera *u*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(251) Comma soppresso dal numero 4) della lettera *u*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(252) Articolo così sostituito dall'*art. 18, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

149. *Interventi non soggetti ad autorizzazione.*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera *a*), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159 (253):

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

(253) Alinea così modificato prima dall'*art. 19, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi dalla lettera *v*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

150. *Inibizione o sospensione dei lavori.*

1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'articolo 139, comma 3, la regione o il Ministero hanno facoltà di (254):

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio (255);

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera *a*), la sospensione di lavori iniziati.

2. L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138 o all'articolo 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'articolo 139, comma 3 (256).

3. [Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori] (257).

4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

(254) Alinea così modificato prima dall'*art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi dal numero 1) della lettera *z*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(255) Lettera così modificata dall'*art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(256) Comma così modificato prima dall'*art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi dal numero 2) della lettera *z*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(257) Comma così modificato dall'*art. 20, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e poi abrogato dal numero 3) della lettera *z*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

151. *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori.*

Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera *a*), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera *d*), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione (258).

(258) Comma così modificato dalla lettera *aa*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(...)